

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

(39<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (611) (Discussione e approvazione):

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .                                | Pag. 565, 568, 569, 570, 571 |
| FORTUNATI . . . . .                                 | 567, 568, 571                |
| MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 570, 571                     |
| MARIOTTI . . . . .                                  | 567, 568, 571                |
| STURZO . . . . .                                    | 568, 569, 570, 571           |
| TOMÈ . . . . .                                      | 567, 568, 569                |
| TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .                | 565, 569, 571                |
| VARALDO . . . . .                                   | 567                          |

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corti è sostituito dal senatore Varaldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Per l'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana lo Stato deve versare alla Regione stessa, a titolo di solidarietà nazionale, un importo da impiegarsi in base al piano economico di esecuzione dei lavori pubblici. Tale importo deve essere commisurato alla differenza tra la media dei redditi di lavoro della Regione in confronto della media nazionale e deve esser destinato — si ripete — ad esecuzione di lavori pubblici.

Con la legge 2 agosto 1952, n. 1091, il contributo a titolo di solidarietà nazionale è stato fissato, per il periodo dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1952, nell'importo di 55 miliardi di lire, cioè praticamente 11 miliardi all'anno.

In base alla legge di esecuzione dello Statuto siciliano, che è esattamente quella del 12 aprile n. 1948, n. 507, è stato stabilito che, nel fare il conteggio della somma che si dà a titolo di solidarietà nazionale, si deve tener conto delle spese che lo Stato ha effettuato per proprio conto e con la propria finanza allo stesso titolo di esecuzione di lavori pubblici.

Difatti l'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1091, stabilendo in 55 miliardi di lire il contributo complessivo, si richiama al disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1948, n. 122, e dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ora, mentre le prime due leggi stabilivano interventi dello Stato nelle regioni depresse — e tra queste anche la Sicilia — la terza legge, quella del 10 agosto 1950, n. 646, è la legge sulla Cassa del Mezzogiorno, e solo di quest'ultima noi dobbiamo tener conto — essendo le prime due ormai decadute perchè leggi temporanee per aiuti temporanei — laddove si stabilisce che, d'accordo col Governo siciliano, la Cassa del Mezzogiorno deve portare un determinato contributo nelle opere a favore della Regione.

In relazione alla cessazione di efficacia dei due provvedimenti legislativi che ho richiamato, oggi si propone, per il triennio che va dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1955, cioè con effetto retroattivo per due anni ed anticipativo per il terzo, di stabilire complessivamente come contributo dello Stato a titolo di solidarietà nazionale la somma di 45 miliardi, cioè 15 miliardi di lire all'anno, con un aumento di 4 miliardi all'anno rispetto a quanto era stato stabilito per il primo quinquennio. Tutto ciò in applicazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, il quale dice: «Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore

ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale».

Contemporaneamente, però, c'è da provvedere ad un'altra partita di credito. Col decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, era stabilito che lo Stato dovesse anticipare le spese per i servizi che sarebbero dovuti passare alla Regione. Tali servizi, secondo me, dovevano essere quelli per i quali la Sicilia ha la competenza di legislazione esclusiva, e cioè: agricoltura e foreste, bonifica, usi civici, industria e commercio, incremento della produzione agricola ed industriale, urbanistica, lavori pubblici (eccettuato le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale), miniere, acque pubbliche, pesca e caccia, beneficenza ed opere pie, turismo e vigilanza alberghiera, regime degli enti locali, uffici ed enti regionali, stato giuridico ed economico dei funzionari della Regione, istruzione elementare, musei e biblioteche, espropriazione per pubblica utilità.

Era stabilito inoltre che la Regione dovesse rimborsare allo Stato, in una somma da determinarsi, il complesso di queste anticipazioni; con il provvedimento di legge del 2 agosto 1952, n. 1091, fu stabilito che la somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, a sensi dell'articolo 3, dovuta a titolo di rimborso, venisse determinata in via definitiva nello stesso quinquennio in lire 37 miliardi, cioè praticamente in 7 miliardi e 400 milioni di lire all'anno, mentre per il triennio di cui oggi si tratta si vorrebbe stabilire in 22 miliardi e mezzo, cioè 7 miliardi e mezzo di lire l'anno, nonostante che la Regione abbia fatto rilevare che i servizi dell'agricoltura che nel primo quinquennio non le erano stati ancora passati, oggi sono passati a suo totale carico.

In relazione alle due voci (45 miliardi di lire che rappresenterebbero per il triennio il contributo della solidarietà nazionale, e i 22 miliardi e mezzo, che rappresenterebbero il dovere di restituzione da parte della Regione allo Stato), resterebbe un credito di 22 miliardi e mezzo di lire della Regione siciliana nei confronti dello Stato; col provvedimento in esame si stabilisce appunto di provvedere al pagamento di questa cifra.

Alla copertura dell'onere derivante dal presente disegno di legge si fa fronte per lire

17.750.000.000 con la prima nota di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54, che non è ancora stata approvata ma che è già stata presentata al Senato, e per lire 4.750.000.000 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Naturalmente l'attenzione della Commissione deve soffermarsi in modo particolare sulle voci costituite dai 45 miliardi e dai 22 miliardi e mezzo di lire. Per quanto riguarda la prima voce, ritengo che corrisponda quanto meno agli 11 miliardi della legge 2 agosto 1952, n. 1091, in quanto effettivamente sono diminuiti gli stanziamenti per provvidenze in favore della Sicilia. Quanto ai 22 miliardi e mezzo di lire, io riterrei opportuno che l'onorevole Sottosegretario qui presente ci spiegasse, sia pure in via sommaria, il modo con cui è stata fatta la determinazione di questa cifra, tenendo conto delle spese a carico della Sicilia, anche in considerazione del fatto che attualmente i servizi dell'agricoltura sono di competenza della Regione e che tali servizi hanno subito un cospicuo aumento.

Concludendo, io credo che, salvo questi chiarimenti, il disegno di legge sottoposto al nostro esame possa essere approvato perchè corrisponde in via di massima alle norme stabilite dallo Statuto della Regione siciliana e a quelle che in effetti sono state le spese sostenute dall'Ente Regione.

MARIOTTI. Noi riteniamo che, non sussistendo in realtà la copertura, non sia possibile approvare oggi il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Infatti questa nota di variazione al bilancio, nella quale dovrebbe trovarsi la copertura finanziaria, non è stata ancora approvata e noi non possiamo approvare una legge che autorizza il Tesoro a stanziare una somma riferendosi ad una copertura che non esiste. Formalmente ciò non è regolare.

TOMÈ. L'eccezione mossa dal collega Mariotti, a mio avviso, è facilmente superabile.

Ai fini del rispetto della norma dell'articolo 81 della Costituzione, è necessario che la copertura esista anche se la nota di varia-

zione non è stata ancora formalmente approvata. Il dato di fatto è che la disponibilità sussiste, e quindi l'articolo 81 viene rispettato anche se noi facciamo riferimento a questa nota di variazione che ancora deve essere approvata.

Dico questo in base ad una prassi ormai ripetutamente adottata in questa Commissione. Numerosissimi sono i disegni di legge che noi abbiamo approvato facendo riferimento per la copertura a delle note di variazione che dovevano essere ancora approvate dal Parlamento.

Ripeto, ciò che conta è la sostanza che cioè quella disponibilità ci sia, e che ci sia è accertato dal fatto stesso che la Ragioneria generale dello Stato, attraverso la nota di variazione già presentata al Parlamento, ci attesta che le entrate effettive, per la necessaria copertura dell'onere derivante da questo disegno di legge, si verificano con sicurezza.

VARALDO. Alle dichiarazioni che condivido, del collega Tomè, vorrei aggiungere che se arteponessimo l'approvazione della nota di variazione a quella del disegno di legge, dovremmo fare riferimento specifico alla destinazione dello stanziamento previsto per questo disegno di legge di cui non si è ancora entrati nel merito.

Mi sembra più logico quindi, a mio avviso, che prima si discuta nel merito del disegno di legge in esame per poi giungere all'approvazione della nota di variazione cui si fa riferimento.

FORTUNATI. Bisogna che noi ci mettiamo d'accordo una volta per sempre al riguardo, perchè ritengo che dati argomenti non debbano essere validi in alcuni casi ed essere poi respinti quando invece non fa piacere.

In sede di discussione del disegno di legge che concedeva l'acconto agli statali, si discusse a lungo della questione della copertura, ed io proposi formalmente di non fare riferimento tra l'altro alla riduzione del fondo per gli E.C.A., ma di indicare la copertura in una nota di variazione che si presentava contemporaneamente. La mia proposta fu respinta e quella riduzione ha determinato quello che tutti noi conosciamo.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)39<sup>a</sup> SEDUTA (21 luglio 1954)

TOMÈ. Io fui del suo stesso avviso.

FORTUNATI. È vero, siamo stati noi due a fare la proposta; ma ci hanno obiettato che non si poteva assolutamente entrare in questo ordine di idee perchè avremmo sovvertito l'ordine delle cose. Non solo, ma il Ministro del tesoro aggiunse che fino a quando la nota di variazione non era approvata, non si poteva fare riferimento ad essa per la copertura.

Io su questo punto non insisto, anzi non vorrei nemmeno entrare nel merito della questione, però dico che dovremmo seguire sempre un identico criterio e che non possiamo poi fare una eccezione formale quando, per determinati provvedimenti, si ritiene che la forma debba essere assolutamente rispettata. Se rientriamo in questo ordine di idee, non ho nulla da obiettare; però sia ben chiaro che da oggi in poi seguiremo questa prassi e che non si solleveranno più eccezioni di forma in proposito, eccezioni che fino a questo momento sono state sollevate a più riprese.

MARIOTTI. A me non interessa che questo disegno di legge venga o meno approvato. Io poco fa ho preso la parola solo per salvaguardare un principio che, a mio avviso, va rispettato anche se, e mi richiamo anche a quanto ha detto il collega Fortunati, potrebbe esserci sottoposto domani un provvedimento di iniziativa parlamentare, la cui approvazione ci potrebbe interessare anche da un punto di vista politico, ma per il quale non ci sia la copertura. Ritengo che la Commissione di finanza, per la sua stessa serietà, non possa assolutamente approvare un disegno di legge, sia esso di iniziativa governativa o parlamentare, se non ha la necessaria ed adeguata copertura.

PRESIDENTE. Mi pare che sulla osservazione che non si può approvare un disegno di legge senza la relativa copertura, conveniamo tutti, ed io rammento perfettamente quanto è stato detto in occasione della discussione del provvedimento per l'acconto agli statali.

Ripetutamente noi ci siamo trovati di fronte a problemi di questa natura; anzi dirò che una volta c'era l'abitudine di fare riferimento

a note di variazione di prossima presentazione. Debbo comunicare però ai colleghi che propri ieri, su avviso conforme della Sottocommissione per i pareri, ho dato parere contrario su tre disegni di legge i quali avrebbero avuto la copertura nelle note di variazione che saranno presentate per l'esercizio in corso, ed ho risposto che non possiamo riferirci a delle note di variazione che non sappiamo ancora se saranno presentate e se avranno margini attivi sufficienti per le coperture di cui si discute.

Debbo rammentare però al collega Fortunati che molte volte ci siamo trovati tutti d'accordo nella prassi di riconoscere valida la copertura contenuta in una nota di variazioni quando questa fosse stata almeno già presentata ad uno dei due rami del Parlamento e nella quale noi avessimo potuto trovare indicata la copertura della spesa di cui si discuteva. In questa prassi ci siamo trovati sempre tutti unanimi, e ritengo che possiamo continuare a seguirla anche ora; per il disegno di legge in esame e per l'avvenire.

Desidererei ora una spiegazione. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, che regola il modo dei pagamenti alla Regione siciliana, fin quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale relativo, stabilisce che lo Stato provvederà per conto della Regione alle relative spese e che la Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte a tali spese.

Un importo provvisorio è stato stabilito d'accordo tra il Ministro del tesoro e il Presidente della Regione. Questo articolo ritengo sia stato pienamente osservato nel passato.

STURZO. Non è stato osservato.

PRESIDENTE. Non so come questo sia potuto avvenire, perchè quando lo Stato, in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1091, ha stabilito che il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 viene determinato per il periodo 1° luglio 1947-30 giugno 1952, cioè per cinque anni, nella misura di 55 miliardi di lire, cioè 11 miliardi all'anno, e si aggiunge poi che le somme spese dallo Stato per conto della Regione, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, dovute a

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

39ª SEDUTA (21 luglio 1954)

titolo di rimborso della Regione, sono determinate in via definitiva, per lo stesso periodo, in 37 miliardi, è evidente che c'è stata una compensazione e che anche oggi facciamo una compensazione.

STURZO. La richiesta di somma a titolo di solidarietà nazionale doveva venire approvata anno per anno. La prima volta si è invece provveduto per cinque anni. Ciò perchè in quel periodo non si era fatta alcuna legge in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto regionale a causa di controversie di interpretazione dell'articolo stesso. La Regione aveva presentato una richiesta di 60 miliardi di lire annue, e si è poi arrivati a 11 miliardi.

PRESIDENTE. Ricordo che l'assessore alle Finanze aveva portato la sua richiesta a 90 miliardi di lire in un discorso tenuto alla Assemblée regionale.

STURZO. Vi fu dunque una lunga vertenza finita con una declaratoria di compensazione e con la fissazione del contributo in 11 miliardi, somma accettata da entrambe le parti come transazione. Ma la Regione non ha mai rinunciato all'idea di poter aumentare tale somma ritenendo che essa non fosse adeguata allo spirito e alla lettera del suo Statuto.

Seguì un'altra vertenza in relazione alla quale ho preparato un ordine del giorno. Il passaggio dei servizi e del personale dello Stato non è stato effettuato dal Consiglio dei ministri per tre o quattro dei più importanti Dicasteri, istruzione, finanze, tesoro ed interno, mentre per tutti gli altri Dicasteri i passaggi sono stati effettuati. Per i settori che ho citato sono insorte difficoltà di carattere giuridico e finanziario, che non si è mai avuto il coraggio di affrontare nonostante che la prima relazione della Commissione paritetica rimonti al marzo 1947 e la seconda relazione a circa tre anni fa.

La Regione ha allora richiesto altre transazioni. Perchè la questione sia risolta propongo il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione permanente del Senato, ritenuto che sia trascorso troppo tempo dalla prima nomina della Commissione paritetica, nel 1947, prevista dall'articolo 43 dello Sta-

tuto siciliano, per determinare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, invita il Governo a completare gli atti necessari a tale passaggio, e a dare attuazione all'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 ».

In base a tale articolo le operazioni di conguaglio finale dovrebbero aver luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.

Chiedo alla Commissione di esprimere questo voto perchè ci si metta una buona volta in regola.

TRABUCCHI, *relatore*. Nei riguardi della pregiudiziale posta dal senatore Mariotti, che mi sembra ormai superata, desidero osservare che la differenza che c'è tra il presente provvedimento e quello della volta scorsa, relativo all'acconto agli statali, è che, nella nota di variazione presentata dal Ministero, c'è un dato di fatto, l'accertamento cioè di maggiori entrate delle quali possiamo disporre ma sulle quali praticamente non possiamo discutere prima che si siano verificate. Con questo provvedimento vincoliamo preventivamente quelle che saranno tali maggiori entrate, prendendo atto di un fatto concreto, che le maggiori entrate ci sono.

Mi dichiaro inoltre sostanzialmente d'accordo con l'ordine del giorno del senatore Sturzo. Un solo punto mi pare dovrebbe essere chiarito; la Commissione paritetica non dovrà ritoccare più questo finanziamento che è qui fissato in via definitiva, ossia approvato questo provvedimento, chiudiamo la partita e non si facciano più conguagli fino alla fine del 1955.

TOMÈ. L'ordine del giorno Sturzo è stilato in maniera da prendere in considerazione solo l'aspetto finanziario dei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana. Ma dalla sua esposizione abbiamo compreso che ci sono problemi che trascendono il campo puramente finanziario, problemi cioè di carattere politico e amministrativo.

Deliberare sull'ordine del giorno senza conoscere in maniera approfondita quale è il sotto-

fondo extrafinanziario dell'ordine del giorno stesso mi pare sia procedere un po' affrettatamente. Dobbiamo avere piena consapevolezza della portata dell'ordine del giorno. Sul piano finanziario potrei essere d'accordo, ma non vorrei che l'ordine del giorno implicasse anche questioni di altro genere.

STURZO. Si tratta del passaggio di servizi e di personale dallo Stato alla Regione.

Naturalmente si tratta di quei servizi e di quel personale che rientrano nella competenza della Regione. Ciò in attuazione dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana. Le norme di attuazione furono deliberate, ma il passaggio degli uffici e del personale è andato a rilento. Ho già indicato per quali Amministrazioni il passaggio non è stato effettuato.

Comunque, io ho presentato il mio ordine del giorno per mettere in luce la questione, per chiarire anche il perchè di certe spese. Lo Stato paga il personale delle Intendenze di finanza, che fa servizi di carattere regionale. Mentre, ad esempio, nel campo dei lavori pubblici è stato già stabilito, che le spese per una parte del personale spetta allo Stato ed un'altra alla Regione, per il personale delle Intendenze di finanza e delle Prefetture ciò non è stato ancora precisato.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo potrebbe mantenere il suo ordine del giorno come semplice raccomandazione, sostituendo magari alla parola « invita » l'altra « raccomanda ».

MARIOTTI. Non vedo perchè l'ordine del giorno debba essere trasformato in raccomandazione.

Dal 1948 ad oggi è passato molto tempo e ci deve essere una ragione se certi passaggi di competenza non sono stati effettuati. Penso che il Governo debba impegnarsi ad affrettare tutti questi passaggi. Ci saranno forse delle ragioni in contrario nell'ambito del partito di maggioranza, ma se voi sapete qualcosa avete il dovere di dircelo, perchè si possa giudicare obiettivamente, dato che si tratta di settori di estrema importanza, quali l'istruzione pubblica, le finanze, il tesoro e l'interno. Finchè tali passaggi non saranno effettuati la Regione non potrà agire secondo discrezionalità, ma dovrà purtroppo subire l'interferenza dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, eliminando ogni particolare riferimento, potrebbe essere stilato nel senso di raccomandare al Governo di provvedere all'attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

STURZO. Purchè rimanga a verbale, posso anche ritirare l'ordine del giorno, per non impegnare la Commissione in una discussione che ci porterebbe lontani, riservandomi eventualmente di riproporlo in altra occasione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo l'esposizione dell'onorevole relatore, mi resta ben poco da dire.

Per quanto riguarda la sistemazione finanziaria del problema si tratta di una transazione che viene fatta perchè la determinazione esatta dell'importo presenterebbe una difficoltà enorme.

Prendiamo ad esempio, e mi riallaccio qui all'ordine del giorno Sturzo, il settore dell'istruzione. I Provveditorati agli studi debbono dividersi in diverse branche, a seconda della competenza della Regione sull'istruzione elementare e della competenza dello Stato sulla scuola media e sulle Università. Queste difficoltà spiegano anche il ritardo nel passaggio degli uffici.

Inoltre faccio osservare che lo Stato cerca di dare, nell'applicazione di queste norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana una specie, se non di uniformità, almeno di avvicinamento delle soluzioni attuate per le diverse Regioni.

È dunque la materia che presenta difficoltà di soluzioni e che richiede studi approfonditi, anche per il coordinamento ora accennato tra quanto si fa per le diverse Regioni.

STURZO. Debbo dire che credo che non occorranò studi particolari dato che la seconda Commissione paritetica ha già presentato le sue conclusioni in base all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le conclusioni di questa Commissione sono esclusivamente consultive.

STURZO. Anche su questo punto c'è contrasto, perchè l'articolo 43 dello Statuto dice che la Commissione paritetica «determinerà le norme». Il Governo può dire sì o no ma non può cambiarle.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con il presente disegno di legge il Governo propone una transazione, in base ad un accordo raggiunto e praticamente sottoscritto da entrambe le parti interessate.

Così stando le cose, non posso che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nella sua formulazione attuale.

FORTUNATI. Per quanto riguarda l'erogazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, si prevedono le forme di utilizzazione del medesimo?

TRABUCCHI, *relatore*. La somma dovrà essere impiegata, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici, in base all'articolo 38 dello Statuto.

FORTUNATI. Vorrei sapere se, dopo l'erogazione del primo contributo, tale piano è stato fatto, e se c'è un piano anche per i 45 miliardi di lire che stanziamo con questo disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Noi fissiamo il contributo in base al reddito medio di lavoro. Spetta poi alla Regione di stabilire il piano. Si tiene anche conto degli altri interventi straordinari che lo Stato fa nel settore dei lavori pubblici, come, ad esempio, quelli fatti attraverso la Cassa del Mezzogiorno.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa breve discussione sta a dimostrare quante siano le difficoltà che insorgono continuamente. Non mi metterei certamente a discutere se lo Stato ha il diritto di determinare questo piano o se tale diritto compete alla Regione. In tal caso torneremmo a discutere sul problema delle interferenze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1º luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire 45 miliardi anche in rapporto al disposto dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1º luglio 1952-30 giugno 1955 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 22.500.000.000.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere di lire 22.500.000.000. derivante dalla presente legge al netto dei versamenti da effettuarsi dalla Regione a' termini dell'articolo 2, verrà fatto fronte per lire 17.750 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 4.750 milioni mediante riduzione di una pari somma dello stanziamento del capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari